

Novità fiscali del 29 giugno 2010: locazioni: al via l'indicazione dei dati catastali nella richiesta di registrazione dell'atto; errori da evitare nel compilare il Modello Unico PF 2010; pressione fiscale al 51,6: Italia prima in Europa

Pubblicato il 29 giugno 2010

locazioni: al via l'indicazione dei dati catastali nella richiesta di registrazione dell'atto; **errori da evitare nel compilare il Modello Unico PF 2010**; pressione fiscale al 51,6: Italia prima in Europa; Consob: pubblicata delibera di modifica ai Regolamenti in materia di operazioni con parti correlate e Mercati e bozza di comunicazione; Legge comunitaria 2009; giochi di abilità: istituiti i codici tributo da utilizzare

Indice:

- 1) Affitti: Al via l'indicazione dei dati catastali nella richiesta di registrazione dell'atto**

- 2) Errori da evitare nel compilare il Modello Unico PF 2010**

- 3) Consob: pubblicata delibera di modifica ai Regolamenti in materia di operazioni con parti correlate e Mercati e bozza di comunicazione**

- 4) In G.U. la Legge comunitaria 2009**

- 5) Giochi di abilità: Istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti dell'imposta unica per i tornei "a distanza" con premio in denaro**

- 6) Pressione fiscale al 51,6: Italia prima in Europa**

1) Affitti: Al via l'indicazione dei dati catastali nella richiesta di registrazione dell'atto

E' stata approvata il 25 giugno 2010, con relativo Provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle Entrate, la nuova versione del modello per la registrazione degli atti, Modello 69, approvata oggi recepisce, infatti, la novità (introdotta di recente dalla manovra, D.L. n. 78/2010) che stabilisce l’obbligo, pena l’applicazione di severe sanzioni, di indicare anche i dati catastali nella compilazione delle richieste di registrazione.

La novità, che decorre dal 1 luglio 2010, renderà più difficile registrare contratti di locazione e affitto, incluse eventuali risoluzioni o proroghe, relativi ad immobili non iscritti al catasto (cd. immobili “fantasma”).

Nel nuovo Modello 69 spazio anche ai dati catastali

Nel modello per la richiesta di registrazione, quindi, oltre a nuove istruzioni e modifiche grafiche, troverà spazio il Quadro D, predisposto appositamente per ospitare i “Dati degli immobili” per i quali si chiede la registrazione.

Approvato anche il Modello CDC

A tale novità é legato anche il debutto del Modello CDC, da utilizzare soltanto per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1 luglio 2010.

Infatti, per tali contratti già in essere non vi era obbligo di indicare i suddetti dati catastali, cosa che, invece, verrà fatta al momento della, ad es., della cessazione di tali contratti precedentemente stipulati (cioè prima del 01/07/2010).

Modalità e termini di presentazione dei modelli

Il Modello 69 va presentato all’Agenzia delle Entrate per le richieste di registrazione, effettuate a partire dal 1 luglio 2010, dei contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili.

Nei casi, invece, relativi a eventuali cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1 luglio 2010, il Modello CDC a regime potrà essere presentato sia in forma cartacea che in via telematica, nel termine di 20 giorni, dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili.

Debutto unico per il Modello CDC

il Modello CDC va presentato una sola volta e soltanto per le cessioni, risoluzioni e proroghe relative a richieste di registrazione di contratti antecedenti al 1 luglio 2010.

Reperibilità dei modelli

I modelli sono disponibili sul sito Internet www.agenziantrate.gov.it, nella sezione “Modulistica - Modelli in uso presso gli Uffici” e distribuiti gratuitamente dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

(Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2010)

2) Errori da evitare nel compilare il Modello Unico PF 2010

L’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 28 giugno 2010 ha elencato gli errori più comuni che il contribuente deve evitare di commettere nel compilare il modello unico Pf 2010.

Il prossimo 30 giugno, infatti, è l’ultimo giorno utile per consegnare la dichiarazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o alle poste.

Rimane ancora tempo, invece, fino al 30 settembre 2010 per l’Unico da inviare in forma telematica.

Un’operazione, quindi, che interessa un gran numero di contribuenti che spesso, per semplici sviste o distrazioni, dimenticano d’inserire coordinate e codici correttamente, oppure, di trascrivere appositi campi presenti nella dichiarazione.

Il risultato si manifesta successivamente, quando decine di migliaia di contribuenti sono chiamati a rivolgersi a un call center o a recarsi direttamente presso gli uffici delle Entrate.

Per evitare ciò l’Agenzia ha fornito il seguente elenco degli errori più comuni in cui s’imbattono gli italiani chiamati a compilare ogni anno la rispettiva dichiarazione dei redditi.

Oltre alla descrizione delle disattenzioni in alcuni casi sono anche riportati dei suggerimenti utili per evitarle.

Errore più comune commesso nel Modello F24

Nel modello F24, spesso l'errore è insito nell'indicazione e nella trascrizione del codice tributo o del codice fiscale.

Il modello F24 da utilizzare per il versamento e la compensazione di gran parte delle imposte e contributi dovuti, a cominciare da quelli risultanti dalla dichiarazione con il modello UNICO, è disponibile presso banche, agenti della riscossione e uffici postali.

Mentre il codice tributo è costituito da una sequenza di numeri che identifica l'imposta cui si riferisce il versamento.

Peraltro, i codici tributo sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - tramite il quale è quindi possibile individuare con certezza il codice tributo da trascrivere correttamente sul modello.

L'Informatizzazione cancella il dubbio dell'F24

C'è una soluzione ancora più semplice: il software "F24 on line" dell'Agenzia delle Entrate.

Gratuito e semplice da utilizzare, garantisce l'assenza di errori di questo tipo.

Il modello si compila in pochi minuti, lo si stampa e si va più tranquilli a pagare.

Il codice fiscale

Nella catena degli errori tipici, ma da evitare, compare instancabile la non corretta indicazione del codice fiscale, non altri codici o codicilli formati con dati anagrafici non completi e/o errati.

Spesso, infatti, o si fa confusione o, semplicemente, si finisce per una svista per riportare in modo incompleto la sequenza di caratteri che identifica ogni contribuente (persone fisiche, società, enti, ecc.) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e con gli altri enti e uffici pubblici.

Per le persone fisiche, in particolare, viene determinato sulla base dei dati anagrafici, mentre per le persone giuridiche corrisponde in genere con il numero di partita Iva.

In questo caso è bene porre attenzione al momento della trascrizione del codice all'interno del campo specifico.

Dichiarazione integrativa

Le spese sanitarie non riportate inizialmente, ma che si rinvengono successivamente, costituiscono un altro punto dolente all'atto della compilazione della dichiarazione dei redditi.

In questo caso, non appena recuperate, entra in gioco la possibilità della dichiarazione

integrativa, documento che consente al contribuente di rettificare o integrare i dati esposti in una precedente dichiarazione.

La dichiarazione integrativa di un modello Unico può essere presentata sia in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, oppure, nei casi in cui non si era obbligati all'invio telematico del modello Unico, tramite un ufficio postale, utilizzando un modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In merito all'intervallo temporale utile entro cui presentare l'integrativa, in questo caso, trattandosi del modello Unico Persone Fisiche, coincide con il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

Familiari a carico

Altro fronte dell'errore è quello dei familiari a carico che, come indicato nel riquadro, devono essere annotati con precisione, spesso invece risultano imprecisi e discordanti con la realtà domestica del contribuente.

Comune dove risultano situati gli immobili di proprietà

E per finire, il codice catastale del Comune dove risultano situati gli immobili di proprietà.

Un codice questo che spesso è riportato in modo inesatto o semplicemente omissivo.

Per evitare questo tipo d'errore è sufficiente consultare le pagine finali delle istruzioni alla compilazione che riportano, in ordine alfabetico, i codici di tutti i Comuni.

Domicilio fiscale e residenza

I campi per l'indicazione del domicilio fiscale spesso riservano l'errore. Nel caso più comune, infatti, in cui la residenza risulta invariata o, seppur mutata, la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, soltanto il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2009" deve essere compilato.

Se a mutare, oltre alla residenza, è anche il Comune, allora si dovranno compilare tutti e tre i rigi.

Importante è anche tener conto dei tempi entro cui è intervenuto il cambio di residenza, ricordando che per il fisco gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata.

Assegno al coniuge

Nel caso dell'assegno al coniuge, invece, è decisivo riportare nello specifico spazio la somma destinata a moglie o marito, a seconda dei singoli casi, non quella diretta al figlio.

L'assegno quindi non va cumulato, piuttosto lo si deve scindere.

Rata ristrutturazioni edilizie

Per le ristrutturazioni edilizie, invece, si devono riportare, in ordine, l'anno, l'importo ed in particolare il numero della rata.

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, nel caso del canone di locazione, se il contratto d'affitto è cointestato a più soggetti, la detrazione, che è al 50%, spetta ad entrambi (tranne nel caso in cui uno dei due coniugi sia a carico fiscalmente dell'altro).

I coniugi, quindi, devono riportarne la quota-parte nell'apposito campo del modello.

(Agenzia delle Entrate, comunicato del 28 giugno 2010)

3) Consob: pubblicata delibera di modifica ai Regolamenti in materia di operazioni con parti correlate e Mercati e bozza di comunicazione

È stata pubblicata sul sito della Consob la delibera n. 17389 che modifica e corregge sia il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato con precedente delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, sia il Regolamento n. 16191 del 29 ottobre 2007 concernente la disciplina dei mercati.

In merito al Regolamento in materia di operazioni con parti correlate, la delibera ha apportato revisioni e integrazioni ad alcune disposizioni ed ha contestualmente

modificato la tempistica per l'adozione del Regolamento.

In particolare, il termine per la realizzazione del regime della trasparenza informativa per le operazioni di maggiore rilevanza e quello di adozione delle procedure sono stati posticipati al 1° dicembre 2010.

È rimasto, invece, invariato il termine del 1° gennaio 2011 per l'applicazione del regime procedurale per l'esecuzione delle operazioni di maggiore rilevanza e per la disciplina del cumulo.

La Consob ha inoltre pubblicato una bozza di comunicazione che contiene indicazioni ed orientamenti della Commissione per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate.

La bozza di comunicazione riguarda diversi profili, tra i quali:

- l'applicazione dell'esenzione consentita per le "operazioni ordinarie", come definite dall'art. 3, lett. d) del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate;
- le informazioni da fornire in caso di operazioni con parti correlate per le quali l'emittente non pubblichi il documento informativo previsto dal Regolamento;
- la definizione di amministratore indipendente: in particolare, nella bozza di comunicazione si rende noto che i requisiti di indipendenza attualmente previsti dal Codice di autodisciplina sono da ritenersi "almeno equivalenti a quelli dell'art. 148, comma 3, del Testo Unico".

Il documento è soggetto ad una procedura di consultazione che si concluderà il

prossimo 31 luglio e alla quale l'Assonime intende rispondere.

Per completezza Assonime ha segnalato che è stato contestualmente pubblicato il documento sugli esiti delle consultazioni relativo alla delibera in materia di operazioni con parti correlate, come pubblicata nel marzo scorso.

Il documento è preceduto da un'analisi di impatto della regolamentazione.

(Assonime, nota del 25 giugno 2010)

4) In G.U. la Legge comunitaria 2009

E' stata pubblicata nella G.U. n. 146 del 25 giugno 2010 la Legge comunitaria 2009.

La legge comunitaria 2009 (**Legge 4 giugno 2010, n. 96**) reca disposizioni volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.

E' stata approvata in prima lettura dalla Camera il 22 settembre 2009 e dal Senato il 28 gennaio 2010; il 21 aprile 2010 è stata approvata, con modificazioni, in terza lettura dalla Camera ed in via definitiva dal Senato nella seduta del 12 maggio 2010.

Legge comunitaria 2009 - Nota della Camera dei deputati aggiornata al 28 giugno 2010:

“A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame parlamentare, la legge comunitaria 2009 consta di 56 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (10 direttive nell’Allegato A e 51 nell’Allegato B).

La legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all’adeguamento dell’ordinamento nazionale mediante l’adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all’ordinamento comunitario.

Il Capo I reca disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comunitari, mediante il conferimento di deleghe al Governo per il recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine previsto da ciascuna direttiva, per l’adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da provvedimenti comunitari, e per l’adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie, adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento, con le norme vigenti nelle stesse materie. Nel corso dell’esame al Senato sono stati approvati cinque articoli aggiuntivi recanti alcune modifiche alla legge n. 11/2005 in materia di informazione al Parlamento sul processo normativo comunitario e di verifica da parte delle Camere del rispetto del principio di sussidiarietà.

Il Capo II reca disposizioni particolari di adempimento per il recepimento di direttive e specifici principi e criteri di delega legislativa. Si citano in particolare l'attuazione della direttiva 2008/46/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), e l'abrogazione della norma (articolo 14, comma 8, della legge 82/2006) che impone ai laboratori di analisi, che analizzano qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti previsti dalla stessa legge.

Ulteriori previsioni riguardano la protezione delle acque dall'inquinamento derivante dalla produzione di deiezioni e lettiere avicole; gli obblighi di comunicazione in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007-2008; le disposizioni riguardanti gli allergeni alimentari; la delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato; il finanziamento della politica agricola comune; il rafforzamento della tutela delle produzioni vinicole di pregio che si fregiano di una DOC o IGP; la facoltà di vendere e somministrare bevande alcoliche in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie o di manifestazioni promozionali di prodotti tipici locali; le norme in materia di inquinamento acustico degli edifici; le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari.

Nel corso dell'esame al Senato sono stati inseriti diversi articoli aggiuntivi riguardanti, in particolare, l'attuazione delle direttive nel settore energetico ed in quello dei rifiuti, la tutela penale dell'ambiente, la regolamentazione nei sistemi di pagamento, la remunerazione degli amministratori di società quotate, il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, il mercato interno dei servizi postali, la tutela della fauna selvatica, il riutilizzo di documenti nel settore pubblico, il riordino

dell'Amministrazione degli Affari esteri.

Tra le modifiche apportate dalla XIV Commissione della Camera nel corso dell'esame in terza lettura si segnalano in particolare la soppressione all'art. 25 della previsione che il trattamento economico omnicomprensivo degli amministratori di società quotate non possa superare il trattamento annuo lordo dei membri del Parlamento e quelle, all'art. 43, riguardanti la tutela della fauna selvatica e la disciplina dei calendari venatori. Al riguardo si segnala che, durante l'esame in Aula, è stata limitata alla prima decade di febbraio la possibilità, a determinate condizioni, di prorogare il termine della stagione venatoria Caccia.

Il Capo III reca prevede tre deleghe volte all'attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, riguardanti la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

Nel corso dell'esame al Senato in seconda lettura è stata inoltre inserita la delega per l'attuazione di una decisione quadro relativa alla lotta alla posizione della vittima nel procedimento penale”.

(Legge 04/06/2010, n. 96, in G.U. n. 146 del 25/06/2010)

5) Giochi di abilità: Istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti dell'imposta unica per i tornei "a distanza" con premio in denaro

L'Agenzia delle Entrate ha istituito sei codici tributo da indicare nel modello F24-Accise, per pagare l'imposta unica del 3% (e le relative sanzioni e interessi, in caso di tardività) dovuta sui giochi a distanza dove rileva maggiormente l'abilità del giocatore rispetto alla fortuna.

Sono i codici tributo istituiti con la **risoluzione n. 59/E del 28 giugno 2010**, da utilizzare per versare al fisco quanto gli spetta sulle quote intascate attraverso i "giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori", così come precisa l'art. 38, comma 1, lettera b), del D.L. 223/2006, che li inserisce tra quelli sottoposti all'imposta unica dovuta sui concorsi pronostici e le scommesse di ogni tipo (D.Lgs. n. 504/1998).

I nuovi codici tributo vanno dal 5188 al 5193

Per imposta unica, sanzione e interessi destinati allo **Stato** devono essere utilizzati, rispettivamente, il **5188**, il **5190** e il **5192**.

Mentre per imposta unica, sanzione e interessi destinati alla **Regione Sicilia**, devono essere utilizzati, rispettivamente gli altri tre: **5189**, **5191** e **5193**.

Devono essere collocati nel modello "F24-Accise" tra gli "importi a debito versati", nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione".

Pertanto, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

“5188” – denominato “Imposta unica sui giochi d’abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro”;

“5189” – denominato “Imposta unica sui giochi d’abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro di competenza della Regione Sicilia”;

“5190” – denominato “Sanzione per tardivo versamento dell’imposta unica sui giochi d’abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro”;

“5191” – denominato “Sanzione per tardivo versamento dell’imposta unica sui giochi d’abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro di competenza della Regione Sicilia”;

“5192” – denominato “Imposta unica sui giochi d’abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro – Interessi”;

“5193” – denominato “Imposta unica sui giochi d’abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro di competenza della Regione Sicilia – interessi”.

I suddetti codici tributo vanno riportati esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate della colonna “importi a debito versati” della specifica sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, del modello di versamento “F24-Accise”, reperibile in formato elettronico sui siti Internet www.aams.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it.

Inoltre, va indicato, rispettivamente, nel campo “ente” il carattere “M”, nel campo “codice identificativo”, il codice concessione mentre nei campi “mese” ed “anno di riferimento” vanno evidenziati il mese e l’anno per il quale si effettua il versamento, nel formato “MM” e “AAAA”.

6) Pressione fiscale al 51,6: Siamo primi in Europa

Secondo l’Istat , l’Italia è salita dal settimo al quinto posto nella classifica UE per carico fiscale. Ma per i commercialisti, al netto del sommerso, le cose vanno ancora peggio.

Italia né quinta, né settima, ma sempre e invariabilmente prima o quanto meno sul podio, se si considera il dato della pressione fiscale riferito al PIL depurato dalla componente di economia sommersa stimata, ossia di economia che, per definizione, le tasse non le paga.

E’ questa la tesi dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che ha così commentato i dati diffusi dall’ISTAT sui conti pubblici 2009, secondo i quali il nostro Paese si colloca al quinto posto nella classifica europea del carico fiscale, scalando due posizioni rispetto al 2008.

Secondo l’ISTAT, la pressione fiscale in Italia sarebbe stata nel 2009 del 43,2%, in

aumento quindi rispetto al 42,9% del 2008.

In realtà, i Commercialisti sottolineano come, se si considera la pressione fiscale sulla sola componente del PIL che le imposte le paga per davvero, ossia sulla componente depurata della quota stimata di economia sommersa, si vede chiaramente come la pressione fiscale “reale” in Italia sia assai superiore: 51,6% nel 2009 rispetto al 50,8% nel 2008.

L’ufficio Studi dei Commercialisti, che monitora il dato della pressione fiscale “reale” dal 2000, rileva come quello del 2009 sia un record negativo assoluto. La pressione fiscale “reale” era infatti al 51,0% del 2007; al 50,0% nel 2006; 48,7% nel 2005; 49,0% nel 2004; 50,2% nel 2003; 49,8% nel 2002; 51,1% nel 2001; 51,2% nel 2000.

Anche depurando i dati del PIL degli altri Paesi della componente di sommerso stimata, le elaborazioni dei commercialisti dimostrano come per tutti gli anni di osservazione si arriva ad una situazione per la quale l’Italia si colloca al primo posto, o comunque entro i primi tre posti, della classifica europea dei Paesi con la maggiore pressione fiscale.

“Questo perché – spiega Claudio Siciliotti, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – la componente di economia sommersa stimata in Italia è percentualmente più rilevante di quella di tutti gli altri Paesi europei, esclusa la sola Grecia. Ecco quindi che, nell’istante in cui si depura il dato di questo fattore, l’indice della pressione fiscale “reale” cresce significativamente di più di quello che accade con riferimento ad altri Paesi e ci troviamo quindi a scalare varie posizioni nella triste classifica dei Paesi con maggiore

pressione fiscale effettiva, al di là del dato formale”.

Siciliotti osserva inoltre che “recentemente, il dato della pressione fiscale reale, da noi monitorato sin dal 2000, viene finalmente preso a riferimento anche da numerosi altri enti e associazioni, come ad esempio Confindustria e Confcommercio. Ciò è un bene, perché questo dato ci aiuta ad aver più chiara l’oggettiva insostenibilità della situazione per imprese e cittadini”.

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nota del 28 giugno 2010)

Vincenzo D’Andò

